



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1001/13

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

18/12/2013

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

7/18

PRONUNCIATA IL:

18/12/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL


25/03/2016

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1001/13
depositato il 21/05/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] PEF-ALTRO 2005
ADD./SANZ.INT.
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] PEF-ALTRO 2006
ADD./SANZ.INT.
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO



proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74014 LATERZA TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

RIZZO MARIA CRISTINA
VIA VERDI 73020 UGGIANO LA CHIESA LE

Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Taranto e ad Equitalia Sud SpA Taranto, viene proposto ricorso contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e con il quale a seguito delle decisioni della Commissione tributaria provinciale su accertamenti emessi per le annualità di imposta 2005 e 2006, vengono richieste imposte IRPEF, addizionali, accessori e sanzioni.

Il ricorrente contesta l'atto e le richieste per essere l'atto immotivato nel suo aspetto generale ed in relazione a ciascuno degli importi iscritti a ruolo sia per il capitale che per gli interessi e le sanzioni. Eccependo ancora la nullità della notifica per violazione dell'art.148 cpc, la mancata sottoscrizione della cartella notificata e l'inesistenza del codice 1600 esposto per le sanzioni, il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto contestato.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio e precisa i collegamenti delle richieste tra le decisioni della CTP e gli avvisi di accertamento in precedenza notificati e contestati. Quanto alle contestazioni del ricorrente e di propria competenza l'Agenzia ritiene legittimo il suo operato e, sottolineando il difetto della propria legittimazione passiva in relazione alle contestazioni riferite alla cartella di pagamento, l'Agenzia chiede la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Equitalia Sud SpA Taranto è costituita in giudizio e ritenendo infondate le contestazioni del ricorrente chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori del ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate ed essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.


Esaminati gli atti e le norme di riferimento, la Commissione espone le seguenti osservazioni. Precisato che con il medesimo ruolo sono state separatamente esposte le richieste riferite all'annualità 2005 ed all'annualità 2006, la Commissione deve rilevare che da quanto espresso nella cartella di pagamento non si possono comprendere le ragioni delle richieste ed i singoli addebiti eseguiti dall'Agenzia: non risultano riportati i numeri delle sentenze emesse dalla CTP in forza delle quali sono stati richiesti tutti gli importi e non sono stati riportati i termini dei rigetti (per il ricorrente) dei ricorsi e che hanno successivamente costituito il credito dell'A.F. Ritiene la Commissione, anzi, che l'Agenzia delle Entrate dopo il deposito delle sentenze a proprio favore, avrebbe dovuto emettere un apposito avviso contenente la liquidazione delle somme maturate a proprio favore in conseguenze delle stesse in modo che nello stesso atto avrebbe potuto esplicitare singolarmente tutti gli importi sia per capitale che per sanzioni che per interessi. La mancanza del citato apposito documento, ha prodotto due gravi conseguenze a carico dell'Agenzia: la mancanza di un vero e proprio titolo del proprio credito maturato dalle sentenze della CTP e la indispensabile necessità di motivare dettagliatamente qualsiasi altro atto con il quale richiedere le somme spettanti.

Come già riferito nella cartella di pagamento non esistono specificazioni delle somme e precisi riferimenti dei singoli crediti alle relative sentenze e ciò oltre che costituire grave violazione degli obblighi di motivazione quali imposti dalla L. 241/90 e dalla L. 212/2000, ha reso impossibile per il contribuente la naturale comprensione dei fatti costituenti la richiesta ed ha violato il suo diritto ad una puntuale difesa.

Un atto così formato risulta illegittimo dal suo nascere e non può essere convalidato.

Ritiene in oltre la Commissione di dover segnalare la illegittimità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della stessa in quanto, nel caso di specie, in nessuno dei fogli che compongono l'atto, non vi è la sottoscrizione dell'Ente emittente dello stesso e non vi è neppure la stampigliatura in calce dell'Ente medesimo.

Deve osservare la Commissione che la cartella di pagamento è un atto del quale sempre si conosce l'Ente emittente per essere individuato lo stesso nel Concessionario della riscossione



Ag. 1011/13 f.2=

(provinciale) delle imposte erariali, ma la indispensabilità della sottoscrizione oltre che privare l'atto di uno dei requisiti sostanziali previsti dalla relativa norma, priva l'atto della sua caratteristica di veridicità e di affidabilità generale e per ogni singolo importo e delle ragioni in esso espressi. Se è vero che la paternità del ruolo contenuto nella cartella di pagamento deve essere individuata nella persona che sottoscrive il ruolo stesso, la paternità della cartella di pagamento che raggiunge il contribuente e colpisce la sua sfera patrimoniale non può essere anonima come non possono essere anonime le eventuali responsabilità che possono scaturire dalla cartella medesima.

Ritiene la Commissione che un qualsiasi atto attraverso il quale si richiede il pagamento di moneta ad un qualsiasi soggetto, debba essere sottoscritto con firma autografa valida od anche con una delle sottoscrizioni telematica previste nelle norme di riferimento e l'eventuale mancanza della sottoscrizione non può che rendere l'atto inesistente e privo di qualsiasi effetto giuridico.

Per quanto esposto che deve essere considerato assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, devono essere confermate le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificandole in euro quattromilasettecento oltre IVA e cap se dovuti oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse per il 50% a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e per la restante parte a carico di Equitalia Sud SpA e dispone che le stesse vengano pagate in favore del difensore costituito dichiaratosi anticipatario delle stesse.

Deciso il 18/12/2013

IL GIUDICE RELATORE
(Saveria Carfagna)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Occhinegro)